

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

**RG N. 813/2025 P.U.**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Caterina Macchi

Presidente

Dott. Sergio Rossetti

Giudice

Dott. Francesco Pipicelli

Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario **RG N. 813/2025 procedimento unitario** per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso dal PUBBLICO MINISTERO in sede, in persona del Dr. ROBERTO PELLICANO, con ricorso depositato in data 19.6.2025 a PCT;

parte ricorrente

**nei confronti di**

**ICOS MILANO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P. IVA 05674880967), con sede legale a NOVATE MILANESE (MI) VIA MADONNINA 15 cap 20026;**

debitrice non costituita

\*\*\*\*\*

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:



- con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 19.6.2025 il PM istante ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ICOS MILANO COSTRUZIONI SRL;
- sussiste anzitutto la legittimazione attiva del P.M. ex art. 38 comma 2 CCII a seguito della segnalazione di insolvenza trasmessa in data 13.5.2025 dal Tribunale di Milano II Sezione Civile;
- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica di ricorso, della delega al giudice relatore e del decreto di fissazione udienza, a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 24.6.2025, ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII, nel rispetto dei termini di quindici giorni anteriori ex art. 41 co. 2 CCII, essendo stata fissata e tenuta l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato il 16.7.2025;

### OSSERVA

#### La competenza territoriale.

Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a **NOVATE MILANESE (MI) VIA MADONNINA 15 cap 20026**;

#### L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.

- la debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente di: *“ACQUISTO, COSTRUZIONE, VENDITA, PERMUTA, LOCAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RIPARAZIONE, GESTIONE NON FIDUCIARIA E AMMINISTRAZIONE DI BENI IMMOBILI.”*;
- La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII; l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non costituirsi in giudizio, di non far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, e di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui,



in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che "è onerato della prova del non superamento (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016); inoltre, dal bilancio al 31.12.2023 l'attivo totale dello stato patrimoniale è superiore ad € 300.000 e pari ad € 2.115.647,00;

- Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a **€ 30.000,00**, risultando debiti tributari e previdenziali, scaduti e non pagati e che non appaiono rateizzati né oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario della riscossione, complessivamente pari a circa **€ 1.471.500,00;**

### **L'insolvenza.**

Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, "*si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività...*" (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza "*va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa*"); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;

La debitrice si trova pertanto in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:



- a) dal mancato pagamento di ingentissimi debiti tributari e previdenziali scaduti e non rateizzati per oltre € 1,4 milioni, di risalente formazione (a partire da gennaio 2012), fatto indicativo pertanto dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
- b) dall'omesso deposito del bilancio al 31.12.2024, nonostante la scadenza dei termini di legge;
- c) dall'ingente perdita di esercizio di € 232.000,00 risultante dal bilancio al 31.12.2023:

Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri "fatti esteriori" il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

#### P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società **ICOS MILANO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P. IVA 05674880967), con sede legale a NOVATE MILANESE (MI) VIA MADONNINA 15 cap 20026**, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
- 3) NOMINA Curatore l'Avv. GINO DA POZZO, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;



- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **18 novembre 2025 ore 11.00** sull'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente *link* ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. "periodo emergenziale", avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGlyOTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGlyOTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)

- 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
- 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
- 8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
  - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
  - f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
- 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo



utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;

10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;

12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 17 luglio 2025.

Il giudice rel. est.

*Dott. Francesco Pipicelli*

Il Presidente

*Dott.ssa Caterina Macchi*

